

Facciamo il punto

Settembre 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di settembre 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di ottobre 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Inps e Inail: variazione dei tassi d'interesse

Con la Circolare n. 81 del 18 settembre 2023, l'Inps informa che, a seguito della fissazione da parte della Banca Centrale Europea del Tur al 4,50%, con decorrenza dal 20 settembre 2023, dalla medesima data variano il tasso di dilazione e la misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione è pari al tasso del 10,50% annuo; i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

La sanzione civile per l'omesso pagamento dei contributi è pari al 10% in ragione d'anno.

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 42 del 18 settembre 2023 contenente le medesime informazioni.

Incentivo al posticipo del pensionamento

Con la Circolare n. 82 del 22 settembre 2023 l'Inps fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla legge di bilancio per il 2023, per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione in "Quota 103" e che, scegliendo di scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, optano per la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'incentivo cessa di essere applicato a seguito di revoca da parte del lavoratore, raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, conseguimento di un'ulteriore pensione diretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

A seguito dell'opzione, gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione a carico del lavoratore non vengono trattenuti al dipendente e gli sono erogati direttamente con la retribuzione, alimentando l'imponibile fiscale, ma non sono imponibili ai fini contributivi. Il datore di lavoro deve invece versare la quota contributiva a proprio carico, che continua ad accrescere la posizione assicurativa del lavoratore.

Si chiarisce che, qualora il rapporto di lavoro stia fruendo dell'esonero contributivo del 6-7% della quota Ivs a carico del dipendente, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi oggetto di esonero.

Il lavoratore deve inviare un'istanza all'Inps e l'applicazione da parte del datore di lavoro è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Istituto.

La Circolare specifica le modalità di esposizione dei dati nelle denunce contributive mensili.

Trasferte del lavoratore distaccato

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta all'Istanza di interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito chiarimenti sull'applicabilità delle retribuzioni convenzionali ad un lavoratore italiano distaccato all'estero che nel corso dell'anno effettua trasferte nel nostro Paese.

L'Agenzia ritiene che l'effettuazione occasionale di trasferte al di fuori del Paese in cui il lavoratore è distaccato non fa venir meno il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, che deve avere carattere di permanenza o di sufficiente stabilità: pertanto, il reddito può comunque essere

determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni richieste, in particolare la prestazione dell'attività lavorativa all'estero per un periodo superiore a 183 giorni all'anno.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Minimi tabellari: con decorrenza 1° ottobre 2023 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari dei Ccnl Abbigliamento e confezioni (industria); Autoscuole; Autotrasporto Merci e Logistica; Gas e acqua; Laterizi (industria).

Edilizia (Industria) – Edilizia (Cooperative) – Edilizia (Artigianato)

Ape: dal 1° ottobre 2023 il contributo Ape (Anzianità professionale edile) viene versato su un minimo di 150 ore.

Pelli e Cuoio (Industria) – Penne Spazzole e Pennelli (Industria)

Assistenza integrativa: dal 1° ottobre 2023 decorre la contribuzione a Sanimoda per la copertura assicurativa contro la non autosufficienza, con un contributo a carico azienda pari a 2 euro mensili per addetto per 12 mensilità.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu